

Sentenza Corte di Cassazione 10 aprile 2001, n. 5359

Sezione Lavoro

Tempo impiegato per raggiungere la sede della trasferta – Non è attività lavorativa, salvo diversa previsione contrattuale

Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esecuzione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati.